

COMUNE DI RIMINI

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento triennale dell'appalto del servizio di gestione parcheggi pubblici a pagamento mediante parcometri ubicati nel Comune di Rimini, con annessi servizi di manutenzione, di cassa deposito e custodia, data entry e servizi/attività complementari, con facoltà di ripetizione per ulteriori anni 2 ex art. 29, c. 1, D.Lgs. 163/2006 – Importo complessivo triennale dell'appalto pari a € 1.050.000,00 (IVA esclusa), ovvero pari a € 1.750.000,00 (IVA esclusa), in 5 anni (3 + eventuali 2).

CIG: 66545471E8

Sommario

DISCIPLINARE DI GARA.....	1
ART. 1 – PREMESSA	3
ART. 2 – OGGETTO.....	3
ART. 3 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO.....	3
ART. 4 - VALORE E DURATA DEL SERVIZIO.....	3
ART. 5 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE.....	4
ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA.....	4
ART. 7 - REQUISITI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	5
ART. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE.....	10
ART. 9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	16
Art. 10 - DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI GENERALI DI GARA.....	20
ART. 11 – AVVALIMENTO	20
ART. 12 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.....	21
ART. 13 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA	21
Art. 14 - AGGIUDICAZIONE.....	21
ART. 15 - ALTRE INFORMAZIONI	22
ART. 16 - CESSIONI E SUBAPPALTO	23
ART. 17 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	24

ALLEGATI

- a) **ALL. A** – Istanza di partecipazione alla gara con annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto notorio da rendersi ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (art. 10, Busta A, del presente documento);
- b) **ALL. A1** – Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) resa da ciascuno dei soggetti, in carica o cessati dalla carica, indicati all'art. 38 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i;
- c) **ALL. B** – modulo di offerta economica.
- d) **ALL. C** - protocollo di legalità

ART. 1 – PREMESSA

Il presente disciplinare di gara contiene prescrizioni integrative del bando di gara, di cui costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare e alla procedura di aggiudicazione.

La presente gara è indetta dal Comune di Rimini – sede legale Piazza Cavour n. 27 – P.iva 00304260409 - Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana – Settore Infrastrutture e Grande Viabilità – U.O. Gestione Strade e Parcheggi – Via Rosaspina,21 – 47923 Rimini (RN) – Responsabile del Procedimento Arch. Marco Tamagnini - tel 0541/704737 - email: marco.tamagnini@comune.rimini.it e Responsabile della esecuzione del contratto in esecuzione della Determina Dirigenziale n° 721 del 08/04/2016, esecutiva ai sensi di legge.

ART. 2 – OGGETTO

Il Comune di Rimini indice un appalto pubblico, **riservato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.**, tramite procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dell'appalto del **“Servizio di gestione parcheggi pubblici a pagamento mediante parcometri ubicati nel Comune di Rimini, con annessi servizi di manutenzione, di cassa deposito e custodia, data entry e servizi/attività complementari”** per una durata contrattuale di tre anni con facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 57 comma 5° lett. b) del D.Lgs 163/2006.

L'appalto richiede un'organizzazione flessibile e solida dell'aggiudicatario, nonché un'approfondita conoscenza delle tipologie dei servizi da svolgere e delle connesse attività.

L'oggetto dell'appalto in argomento è dettagliatamente descritto in tutta la sua complessità nel relativo Capitolato Speciale, a cui interamente si rimanda.

L'affidamento verrà effettuato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il servizio, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 163/06, rientra tra quelli di cui all'Allegato II B - categoria 27.

ART. 3 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

E' previsto il sopralluogo, **pena l'esclusione**, che dovrà avvenire obbligatoriamente previo appuntamento telefonico ai numeri 0541/704737 - 3355987451. Il sopralluogo è obbligatorio in quanto necessario per prendere perfetta conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla presentazione dell'offerta e sullo svolgimento del servizio di cui trattasi.

Quanto sopra descritto dovrà essere effettuato dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'impresa (munito di documento di identità e di copia dell'atto di procura), o da dipendente dell'impresa, iscritto nel libro unico del lavoro, munito di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (unitamente a copia del documento di identità del delegante) e copia del libro unico del lavoro, dal quale risulti la propria posizione. Il dipendente dovrà inoltre presentare il proprio documento d'identità e copia del certificato C.C.I.A.A. da cui sia desumibile la qualifica del delegante.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita **“Attestazione di avvenuto sopralluogo”** che potrà essere acclusa nella documentazione di gara (Busta A documentazione amministrativa).

Chi effettua il sopralluogo non potrà rappresentare più di un'Impresa.

Nel caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni di rete di imprese non ancora formalmente costituiti, la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o consorziarsi o aggregarsi.

Nell'ipotesi di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) D.lgs 163/2006 il sopralluogo può essere richiesto dal consorzio.

ART. 4 - VALORE E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha durata contrattuale di 3 anni (tre) decorrente dalla data di stipula del contratto, o dalla eventuale data in cui l'amministrazione potrà dare avvio all'esecuzione anticipata, ai sensi dell'art. 11, c. 12, D. Lgs. 163/2006, fermo restando il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 11, c. 9 del D.Lgs. 163/2006, con facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 57 comma 5° lett. b).

Il valore stimato complessivo posto a base di gara al netto dell'IVA, è pari a € 1.050.000,00 (IVA esclusa) in tre anni, ovvero, conformemente all'art. 29, c. 7, D. Lgs. 163/2006, pari a € 1.750.000,00 (IVA esclusa) in (eventuali) 5 anni.

D.U.V.R.I.: Dal Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal **Comune non sono previsti oneri**

ART. 5 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE

Per la natura intrinseca dell'oggetto dell'appalto si è ritenuto opportuno espletare **la gara riservata:**

- **a laboratori protetti** *oppure*;
- **a programmi di lavoro protetto.**

Il principio ispiratore è volto alla salvaguardia di esigenze sociali nonché alla tutela della salute e dell'ambiente ed alla promozione dello sviluppo sostenibile ed è riconducibile ai dettami espressi nell'art. 2 comma 2 del D.Lgs 163/06.

Il presente appalto viene conseguentemente espletato in ottemperanza a tutte le disposizioni normative con particolare riguardo a quanto espressamente previsto:

1. nell'art. 52 del D.Lgs n. 163/2006 che prevede che le “stazioni appaltanti possano riservare l'esecuzione degli appalti a **laboratori protetti** nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di **programmi di lavoro protetto** quando la maggioranza dei lavoratori interessati {i.e.: 50%+1} è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali”;

2. nella determinazione n. 2 del 23/1/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture avente ad oggetto “Indicazioni operative sugli appalti riservati – Articolo 52 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni”.

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA

L'ammissione alla gara è riservata ai concorrenti di cui all'art. 52 del D. Lgs. 163/06, costituiti da:

- **laboratori protetti** nel rispetto della normativa vigente (tra cui sono comprese le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della L. 381/91), **purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 52 del D. Lgs. 163/06 e dettagliatamente elencati nell'art. 7.1 che segue;**

oppure da

- **operatori economici che** intendano eseguire il presente appalto nel contesto di **un programma di lavoro protetto** nel quale la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

La partecipazione alla gara deve intendersi pertanto riservata anche ai soggetti di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006, privi dei requisiti necessari per il riconoscimento come laboratori protetti, che

intendano avvalersi, ai fini dell'esecuzione del presente specifico appalto, di piani che vedono coinvolti una maggioranza di lavoratori disabili, anche sulla base di accordi conclusi con soggetti operanti nel settore sociale, come previsto nella Determinazione n. 2 del 23.1.2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Sono pertanto ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete), f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice.

Ai sensi dell'art. 38 m-quater non sono ammessi a partecipare alla presente procedura le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che offerte, imputabili ad un unico centro decisionale, abbiano influito sulla formulazione dell'offerta.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

ART. 7 - REQUISITI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare al presente appalto riservato gli operatori economici devono dimostrare, attraverso una autodichiarazione (**ALL. A1** al presente disciplinare):

7.1 l'appartenenza alla categoria dei **lavoratori protetti** di cui all'art. 52 del D. Lgs. 163/2006, finalizzati all'impiego di soggetti disabili precisando di possedere (**cumulativamente**) i **seguenti requisiti**:

- essere un soggetto giuridico costituito nel rispetto della vigente normativa, che eserciti in via stabile e principale un'attività economica organizzata;
- prevedere nei documenti sociali, tra le finalità dell'ente, quella dell'inserimento lavorativo delle persone disabili (per disabili devono intendersi le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, i portatori di handicap intellettuale e le persone non vedenti e sordomute di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68);
- avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili (i.e.: 50%+1) che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

oppure

7.2 le modalità attraverso le quali l'offerente intende eseguire il presente appalto, utilizzando la formula del **"Programma di lavoro protetto"** prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. impegnandosi a ricorrere, nella fase esecutiva dell'appalto, all'impiego, in numero maggioritario {i.e.: 50%+1}, di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

La dimostrazione deve avvenire **allegando specifica relazione** dell'operatore economico (**da inserire sempre nella BUSTA A - documentazione amministrativa**) sulla gestione dell'inserimento lavorativo di persone disabili, che dovrà evidenziare gli elementi caratterizzanti del progetto di inserimento lavorativo, tra cui: modalità di gestione del progetto lavorativo, attività che verranno svolte dalle persone inserite, modelli e criteri del progetto personalizzato, modalità di raccordo con i servizi sociali del territorio, indicazione del personale addetto al recupero sociale e lavorativo delle persone disabili.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).

I requisiti dovranno essere posseduti ed attestati mediante dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 (come da modello (allegato A – Istanza di partecipazione alla gara con annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto notorio) e dovranno soddisfare, **pena l'esclusione**, le seguenti condizioni minime:

Requisiti giuridici e professionali

a) l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività inerente l'appalto con l'indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale, data iscrizione e data termine, codice e oggetto dell'attività dalla quale risulti l'esercizio delle assicurazioni, **generalità degli amministratori in carica e degli amministratori cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**, nonché ogni altro elemento riportato nel certificato della C.C.I.A.A.

L'attestazione del possesso del requisito dovrà inoltre indicare:

- il codice fiscale/partita IVA,
- il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o ente equivalente e che tra le attività esercitate figuri la voce "esercizio delle assicurazioni",
- la sede della C.C.I.A.A. (o ente equivalente),
- il numero di Repertorio Economico Amministrativo;

a1) le cooperative sociali, anche consorziate, dovranno risultare iscritte all'Albo Regionale nell'apposita sezione.

b) l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 38 comma 1 lett. a), b), c)¹, d), e), f), g)², h), i)³, l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; (**così come riportate e integrate nel modulo predisposto dall'Amministrazione – Allegato A**).

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incorrere nelle condizioni prescritte di cui all'art. 38 comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, **come riportato nel modulo predisposto dall'Amministrazione (Allegato A)**, dovrà essere resa, **a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti in carica** (risultanti dal certificato della C.C.I.A.A.) indicati al precedente punto a) (**titolare, direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci, direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari, direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.**

(*“ L'espressione socio di maggioranza si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se sono tre, al socio titolare del 50% “ Consiglio Stato,- adunanza plenaria, 6 novembre 2013 n. 14”*)

Si precisa altresì che detta dichiarazione potrà essere resa dallo stesso dichiarante che abbia diretta

conoscenza dei sopra citati stati, qualità personali e fatti relativi ai soggetti suddetti (come da Allegato A n. 3 e 4). Alla dichiarazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione, fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 38 comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i dovrà essere resa, a pena di esclusione, anche, da ciascuno dei soggetti indicati alla lett. a) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (come da Allegato A).

Ove gli stessi non siano in grado di rendere la predetta dichiarazione, il legale rappresentante dell'impresa partecipante dovrà presentare una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi, l'esistenza o l'inesistenza delle condizioni di esclusione con indicazione nominativa dei soggetti per i quali la stessa viene rilasciata. (vedi Allegato A n. 5).

Nel caso di esistenza delle citate condizioni di esclusione, nei confronti dei cessati dalla carica, l'Impresa concorrente dovrà comunque dimostrare di avere assunto nei confronti dei medesimi completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Si evidenzia che anche nel caso di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, la società cessionaria, affittuaria, incorporante, o risultante dalla fusione, ha l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato o che sono cessati dalla relativa carica nell'ultimo anno presso la società cedente, locatrice, incorporata o fusasi; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (come da Allegato A). (Cds ad. plen. 7 giugno 2012 n. 21 –AVCP parere n. 210 del 19/12/2012)

Nota 1: ai fini del comma 1 lett. c) dell'art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si precisa che devono essere indicate tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione. Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o è stato dichiarato estinto dopo la condanna, quando la condanna è stata revocata o se è intervenuta la riabilitazione.

Nota 2: in relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1) lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Nota 3: in relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1) lett. i), l'impresa concorrente dovrà dichiarare: di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti indicando, ai fini dell'acquisizione del DURC, ogni elemento riportato nel modulo di dichiarazione sostitutiva allegato 1 al disciplinare. Si precisa che si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

In relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lett. m-quater del Decreto Legislativo 12/4/2006 n 163, circa "l'inesistenza, con altre imprese concorrenti, di forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale" il concorrente dichiara alternativamente:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di altri operatori economici che si trovino, rispetto all'impresa da me rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

- di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di altri operatori economici che si trovino, rispetto all'impresa da me rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui sopra la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

In relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettera l) del Decreto Legislativo 12/4/2006 n 163, il concorrente deve attestare di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della Legge n. 68/99 "norme per il diritto al lavoro dei disabili" (tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 24.12.2007 n. 247) rendendo la seguente dichiarazione:

- che l'impresa è esente dall'applicazione delle norme di cui alla legge n. 68/99 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti

ovvero

- avendo un numero ricompreso tra 16 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;

ovvero

- che l'impresa è pienamente in regola con le norme di cui alla legge 68/99 (indicare specificatamente l'ufficio e la Provincia ove ha sede l'impresa da cui risulta l'ottemperanza alle norme della citata legge);

c) l'inesistenza di alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

d) l'inesistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

e) l'attestazione che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.lgs 159/2011 ss.mm.ii. e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure erogate nei confronti di un proprio convivente;

altre dichiarazioni

f) la dichiarazione di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite negli atti di gara;

g) Nel caso di **raggruppamenti di imprese o consorzio o GEIE non ancora costituiti**, ogni partecipante deve rendere le seguenti dichiarazioni attestanti:

- 1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 2) i concorrenti facenti parte del costituendo raggruppamento con indicazione della parte/percentuale del servizio svolto da ciascuno;
- 3) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia (art. 37 D. Lgs. 163/2006);
- 4) che non partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale.

In caso di **raggruppamento già regolarmente costituito**, la predetta dichiarazione deve essere omessa e deve essere allegata copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile, conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, ovvero copia autentica degli atti costitutivi del consorzio ordinario con allegata la delibera dell'organo competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni sostitutive di capogruppo;

h) Nel caso di **Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.** la dichiarazione dovrà indicare per quali Consorziati il Consorzio concorre; per i Consorziati indicati quali esecutori, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

In caso di aggiudicazione i Soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati.

In caso di violazione di dette norme sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato, con conseguente applicazione dell'articolo 353 del Codice di Procedura Penale.

Il Consorziato designato all'esecuzione del servizio deve essere associato al Consorzio alla data della gara e deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta (in quanto la Stazione Appaltante non ammette la designazione di Consorzi a cascata).

Il Consorziato designato, indicato in sede di gara, dovrà presentare, pena l'esclusione del Consorzio stesso, dichiarazione del legale rappresentante, con allegata fotocopia d'identità in corso di validità, nella quale dichiara quanto indicato alle lettere a) a1) b) c) d) e) del presente articolo 7 e dettagliatamente riportate ai punti a) a1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) del modello di autodichiarazione **ALL. A** al presente disciplinare;

- i) la dichiarazione di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta e sull'espletamento del servizio;
- j) la dichiarazione di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, al rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08, nonché a tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e di avere tenuto conto dei predetti adempimenti anche in sede di presentazione dell'offerta, con riferimento anche alla normativa in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- k) l'indicazione il domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale), il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax al quale la stazione appaltante invierà ogni comunicazione in merito all'appalto (in particolare quelle previste dal comma 5 art. 79 D. Lgs. 163/06 e s.m.) con specifica autorizzazione all'invio delle predette comunicazioni al numero di fax o all'indirizzo PEC indicato;
- l) la dichiarazione di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto;
- m) la dichiarazione di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai **protocolli di legalità** sottoscritti dal Comune di Rimini, riportate nell'ALL. C al presente disciplinare e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettarle e a farle rispettare. Detti protocolli sono consultabili integralmente sul sito: <http://www.prefettura.it/rimini>;
- n) di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite negli atti di gara ed in particolare nel capitolato speciale d'appalto che contiene anche la disposizione relativa alla **"clausola sociale"**;

Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D. Lgs. 163/06)

-- Iscrizione, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o nel registro delle imprese per l'attività corrispondente a quella oggetto della presente procedura. Per le imprese aventi sede in altro Stato membro è richiesta l'iscrizione agli equivalenti registri europei per i servizi oggetto del presente appalto.

-- se cooperative sociali, anche consorziate, iscrizione all'Albo Regionale nell'apposita sezione.

Requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria (art. 41 del D.Lgs. 163/2006)

Per i requisiti di capacità economico-finanziaria, il Concorrente dovrà dimostrare:

-- Di aver realizzato un fatturato globale di impresa, nel triennio 2012 – 2013 – 2014 non inferiore a € 450.000,00 al netto dell'IVA.

L'importo richiesto per il fatturato è da ritenersi congruo e più che proporzionale rispetto all'entità dell'appalto.

Requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale (art. 42 del D.Lgs. n.163/2006)

-- Aver effettuato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 42 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 163/2006, servizi equivalenti a quello oggetto del presente affidamento per un importo complessivo stimato in almeno € 300.000,00 oltre IVA.

Sono validi i servizi di gestione sia in concessione che in appalto.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti devono essere comprovati nel periodo di attività.

Il fatturato specifico è da intendersi quale cifra complessiva nel triennio. Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio.

Nella dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativamente al requisito di capacità tecnico economica dovranno essere riportati: la data, l'importo e il nome del beneficiario.

Il requisito dovrà essere comprovato mediante certificati rilasciati dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dei servizi. Tali certificati, devono descrivere il servizio, indicare le date di inizio e termine, o la percentuale di avanzamento per i contratti in corso alla data di presentazione dell'offerta.

Inoltre dovrà essere indicato il valore del contratto e il compenso corrisposto per l'oggetto cui si riferiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della presente offerta.

I requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale sopra indicati devono essere posseduti cumulativamente dalle imprese del RTI/raggruppamento in rete o dagli operatori riuniti in consorzio.

ART. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE

La domanda di partecipazione alla gara, tutta la documentazione richiesta nonché l'offerta dovrà essere presentata, in lingua italiana, nel seguente modo:

"Busta A" – sulla quale dovrà essere apposta, oltre ai dati identificativi del concorrente la dicitura **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

"Busta B"– sulla quale dovrà essere apposta, oltre ai dati identificativi del concorrente la dicitura **"OFFERTA TECNICA"**

"Busta C" - sulla quale dovrà essere apposta, oltre ai dati identificativi del concorrente la dicitura **"OFFERTA ECONOMICA"**.

La Busta A, controfirmata sui lembi di chiusura e riportante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà contenere (a pena di esclusione) la seguente Documentazione amministrativa:

- richiesta di partecipazione alla gara con annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto di notorietà attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti e sopra indicati all'art. 7 del presente disciplinare, redatta obbligatoriamente come da Allegato A) al presente disciplinare, firmata dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore. La richiesta di cui sopra può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso, a meno che i relativi poteri non compaiano sul certificato dalla CCIAA, va trasmessa *la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi di legge*;
 - nel caso di concorrente formato da associazione temporanea, la domanda con annessa la dichiarazione sostitutiva, dovrà essere resa e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituirà la predetta associazione; alla dichiarazione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso, a meno che i relativi poteri non compaiano sul certificato dalla CCIAA, va trasmessa *la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi di*

legge;

- nel caso di associazione temporanea d'impresе già costituita, oltre alla domanda resa dalla mandataria, dovrà essere resa da ciascun partecipante la dichiarazione sostitutiva, come da Allegato A) al presente disciplinare (ad esclusione di quanto indicato al citato art. 7 lett. g) ed inoltre dovrà essere allegato mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dal quale risultino i poteri conferitile dalle mandanti, ovvero copia degli atti costitutivi del consorzio con allegata la delibera dell'organo competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni sostitutive di capogruppo.
 - in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, tutta la documentazione prevista dall'art. 49, c. 2 del D.Lgs. 163/2006, come meglio specificato all'art. 11 del presente disciplinare;
 - Ricevuta attestante il versamento del contributo a favore dell'ANAC di € 140,00 (**codice CIG 66545471E8**) effettuato secondo le modalità indicate nella deliberazione del Consiglio dell'Autorità del 09/12/2014 e secondo le istruzioni operative presenti nel sito dell'Autorità stessa. Il mancato pagamento comporterà l'esclusione dalla gara. Nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresе il versamento è unico ed effettuato dalla Impresa mandataria.
 - **QUIETANZA DEL VERSAMENTO OVVERO ORIGINALE DELLA FIDEJUSSIONE prestata a favore del Comune di Rimini, quale cauzione provvisoria, dell'importo di € 21.000,00 pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto, da costituirsi alternativamente:**
 - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante, il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - in contanti, con versamento presso una qualsiasi agenzia di UNICREDIT spa (Istituto bancario Tesoreria del Comune di Rimini) indicando allo sportello di cassa di utilizzare la transazione T01 CODICE ENTE 360333 oppure mediante bonifico bancario da altre banche sul conto intestato Comune di Rimini depositi cauzionali provvisori utilizzando il codice IBAN IT 10 H 02008 24220 000102671160;
 - a mezzo polizza fideiussoria bancaria o assicurativa presso gli istituti legalmente autorizzati. Si precisa che gli intermediari finanziari, che dovessero rilasciare fideiussioni, devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93 e svolgere in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria assicurativa deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - la validità per almeno 180 giorni, decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta oppure dalla data di presentazione dell'offerta (da intendersi comunque la data di scadenza di presentazione delle offerte);
 - **a pena di esclusione, lo specifico impegno di un fideiussore (anche nel caso in cui la cauzione venga presentata in contanti o in titoli), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.**

I concorrenti possono presentare, quale garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria, lo schema di polizza di cui alla scheda tecnica D.M. n. 123 del 12.03.2004, opportunamente integrata con le disposizioni di cui sopra.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione della polizza per fatto dell'affidatario ed anche la sanzione pecuniaria di cui al combinato disposto dell'art. 38 comma 2/bis e dell'art. 46 comma 1/ter del D. Lgs. 163/2006, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della polizza stessa.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui all'art. 75 del D.Lgs 163/2006, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 38 c.2-bis del codice e art. 16 del presente disciplinare, la cauzione provvisoria comunque prestata, garantisce il pagamento della sanzione, pertanto **l'atto di fideiussione dovrà contenere anche la dicitura "che essa garantisce il versamento dell'eventuale sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del codice"**.

La cauzione provvisoria dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione. Il mancato reintegro è causa di esclusione non sanabile.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 163/2006.

In caso di associazioni temporanee o consorzi ordinari, detta cauzione deve essere unica e resa a favore dell'Ente a nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere sottoscritta dalla capogruppo, nell'ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo ATI. In caso contrario deve essere sottoscritta da tutte le ditte formanti il costituendo raggruppamento.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50%, nei casi previsti dall'art. 75, del D.Lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare in originale o in copia autentica resa ai sensi di legge, il certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero dovrà autocertificarne il possesso. Analoga prova dovrà essere fornita negli altri casi di riduzione previsti dall'art. 75.

In caso di partecipazione in ATI o consorzio ordinario, è possibile fruire del beneficio della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese siano in possesso delle predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi potranno essere sanate ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis e art. 46, comma 1-ter, del Codice, purché i requisiti dichiarati e le condizioni di partecipazione siano sussistenti al momento della presentazione dell'offerta e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista all'art. 15 del presente disciplinare.

*In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.*

-- **Attestato**, rilasciato da un funzionario dell'ente, in occasione del **sopralluogo obbligatorio**, con il quale si dichiara che il titolare o il legale rappresentante o un dipendente, munito di apposita delega, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero della mandante o della mandataria/e, si è recato sul luogo ove deve essere eseguito il servizio e di aver acquisito piena conoscenza dell'ambiente e dello stato dell'area in relazione ai quali deve essere assicurato il servizio da fornire.

La Busta B, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura esterna "**Offerta Tecnica**" dovrà contenere (a pena di esclusione) una Relazione Tecnica in cui racchiudere il programma esecutivo di gestione predisposto per il servizio, redatto secondo le seguenti indicazioni:

A) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PARCHEGGI

Il concorrente deve specificare:

A1) Modalità di organizzazione del servizio in relazione al personale impiegato indicando sulla base degli orari previsti e specificati nel capitolato di gara, il numero dei turni previsti per ogni orario e l'orario di ogni turno, nonché la qualifica e l'inquadramento del personale impiegato. Tale relazione dovrà in particolare specificare i criteri metodologici, organizzativi, prestazionali sulle attività da espletare, e quant'altro ritenuto necessario o rilevante al fine di apprezzare il livello qualitativo del soggetto candidato. In particolare dovranno essere ipotizzate le ore di attività, per ciascuna professionalità impegnata, necessarie per lo svolgimento del servizio (**max 5 punti**)

A2) Gli interventi formativi al personale, che verranno valutati in relazione alla specificità dell'attività richiesta e del contesto lavorativo; (**max 3 punti**)

A3) Le attività manutentive ordinarie, i controlli di sicurezza presso le aree adibite a parcheggio. Verranno valutate le modalità e la celerità dell'espletamento delle attività manutentive; (**max 3 punti**)

A4) Le modalità di prelevamento degli incassi dai parcometri, specificando il numero degli operatori addetti a tale operazione suddivisi per zone; le misure di sicurezza adottate per le modalità di conteggio e versamento al Comune di Rimini. Verranno valutate la modalità operative del prelevamento delle monete dai parcometri, nonché le modalità di prelievo diretto da parte degli ausiliari incaricati, che garantiscano celerità, precisione e sicurezza nelle operazioni di prelevamento degli incassi, raccolta, trasporto, conteggio del denaro prelevato, di deposito, di versamento; (**max 10 punti**)

A5) Un cronoprogramma dettagliato, concernente le tempistiche di manutenzione e/o ripristino in stato d'uso dei parcometri. (**max 5 punti**)

A6) l'organizzazione logistica con riferimento alla disponibilità di ulteriori uffici/locali operativi rispetto a quelli richiesti dal presente bando e magazzini (all'interno del territorio comunale) nonché un elenco di ditte fornitrici che contribuiscono a svolgere il servizio oggetto del presente disciplinare; (**max 4 punti**)

B) SISTEMA DI AUTOCONTROLLO

In questa sezione il concorrente dovrà indicare le modalità e procedure di autocontrollo delle prestazioni con riferimento all'appalto in oggetto, il relativo sistema di informazione nei confronti della stazione appaltante, nonché le figure professionali preposte a tali attività. Verranno valutate le modalità e procedure di supervisione e autocontrollo delle prestazioni, tenendo conto della coerenza ed idoneità delle soluzioni offerte. (**max 10 punti**)

C) SISTEMA TECNICO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

In questa sezione il concorrente dovrà elencare e descrivere le strumentazioni (proprie e/o di terzi) con particolare riferimento agli aspetti innovativi e tecnologici ed alla loro connessione nell'ambito del servizio oggetto della presente procedura concorsuale. La relazione dovrà contenere a titolo esemplificativo un elenco nominativo del personale impiegato con indicazione della qualifica e professionalità, titoli abilitativi maturati e comunque pertinenti in relazione all'oggetto del presente appalto. (**max 15 punti**)

D) MIGLIORIE

In questa sezione il concorrente dovrà indicare eventuali proposte migliorative relative allo svolgimento dei servizi di gestione dei parcheggi, con annessi servizi di manutenzione, di cassa deposito e custodia, data entry e servizi/attività complementari, oggetto dell'appalto rispetto agli standard individuati nel capitolato speciale di gara.

Verrà valutato l'apporto qualitativo e quantitativo delle eventuali proposte migliorative rispetto agli standard individuati nel capitolato speciale di gara per la gestione del servizio dei parcheggi su strada, con particolare riguardo alla fornitura ed approvvigionamento dei pezzi di ricambio ed alla loro sostituzione (**max 15 punti**).

All'offerta tecnica sarà assegnato un punteggio massimo di 70 punti su 100.

Non saranno ammessi alla fase successiva della gara i concorrenti la cui offerta tecnica avrà riportato un punteggio complessivo prima della riparametrazione inferiore a 35 punti su 70.

La relazione inclusiva dei punti A), B), C) e D) dovrà essere redatta in lingua italiana, composta da un massimo di dieci pagine monofronte formato A4 per ciascun punto. Si precisa che, qualora i concorrenti

presentino la relazione di cui sopra con copertina e/o indice, questa non concorre a determinare il numero massimo di facciate richieste.

L'eventuale superamento del numero massimo di facciate in violazione delle prescrizioni sopra indicate, non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma in tale ipotesi la valutazione sarà attribuita solo ed esclusivamente in relazione al contenuto delle pagine dalla prima fino a quella corrispondente al numero massimo consentito seguendo la numerazione progressiva. Si precisa inoltre che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate, in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale 2 facciate in formato A4.

La Relazione Tecnica potrà essere integrata da max. n. 10 allegati per ogni criterio di valutazione costituiti da materiale illustrativo, disegni e schemi ma, nella stessa relazione tecnica, la suddetta documentazione dovrà essere espressamente richiamata motivandone gli elementi significativi per i quali è stata selezionata ed inserita.

La Relazione dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa singola o dell'Impresa mandataria capogruppo in caso di ATI già costituita, ovvero dal legale rappresentante di ciascun Impresa che intende associarsi, consorziarsi o aggregarsi in caso di ATI, Consorzio, aggregazione di imprese in rete non ancora costituiti. (La documentazione presentata in allegato alla relazione tecnica dovrà anch'essa debitamente sottoscritta dai soggetti sopra indicati.)

La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica comporterà l'esclusione dalla gara.

Si precisa quanto segue:

- Nessun onere verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
- La mancata presentazione di soluzioni migliorative o integrative, per tutti i criteri comporterà l'attribuzione del punteggio pari a 0 (zero) al suddetto criterio.
- Le proposte migliorative dovranno intendersi comprensive di tutti gli oneri e lavori accessori e dovuti ad interferenze di qualunque tipo che si rendano necessari per rendere le migliorie stesse completamente funzionali, operative e rispondenti alle normative vigenti, nonché per garantire il rispetto delle normative in tema di prevenzione incendi e di sicurezza dei lavoratori.
- Nessun onere verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate e/o ad eventuali opere aggiuntive che si rendessero necessarie per realizzare fisicamente le migliorie; resta inteso che le migliorie dovranno essere realizzate con la stessa tempistica prevista per l'appalto.

Nel caso in cui alcune soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano valutate dalla Commissione Giudicatrice in sede di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ma verrà attribuito un punteggio di 0 (zero).

Nella **Busta B** non dovrà essere contenuta alcuna indicazione circa il prezzo offerto. **La presenza di prezzi all'interno della documentazione di cui trattasi sarà motivo di esclusione senza sanatoria.**

I contenuti delle proposte migliorative offerte in sede di gara e assunti a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi, sono da ritenersi parte integrante dell'offerta, pertanto costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario e saranno soggetti alla verifica sulla corretta esecuzione e all'applicazione delle penali contrattuali.

A corredo dell'offerta tecnica il concorrente dovrà allegare eventuale dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 13, comma 5) lett. a) del D.lgs 163/2006 indica precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali fornendone adeguata motivazione o comprova.

Si precisa che in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata ed esaustiva motivazione, delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali - la stazione appaltante consentirà l'accesso a tutta la documentazione (compresa quindi anche l'offerta tecnica) prodotta dai concorrenti in sede di offerta. Non saranno prese in considerazioni generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all'accesso della propria offerta tecnica.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese formanti il costituendo raggruppamento.

La Busta C), controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura **“Offerta Economica”** dovrà essere sigillata in modo idoneo, presentare consistenza e/o colore tali da garantire che la documentazione contenuta all’interno non sia in alcun modo leggibile (anche parzialmente) dall’esterno e dovrà contenere, a pena di esclusione:

-- la **Dichiarazione Offerta Economica**, da rendersi in bollo, compilata in lingua italiana *preferibilmente redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare – ALL. B*, contenente l’indicazione del prezzo triennale offerto (sia in cifre, sia in lettere) rispetto a quello posto a base di gara. Il concorrente inoltre dovrà dichiarare che il prezzo offerto tiene conto dei costi relativi alla sicurezza aziendali specificando l’ammontare dei medesimi ai sensi dell’art. 87, c. 4, D.Lgs. 163/2006.

All’offerta economica sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti su 100.

Si precisa che:

- il documento di cui sopra costituisce elemento essenziale dell’offerta ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006. Pertanto la mancanza determina l’esclusione dalla gara;
- il documento essenziale di cui sopra deve essere sottoscritto dal legale rappresentante, o in ogni caso da persona legalmente abilitata ad impegnare definitivamente l’operatore economico, pena esclusione dalla gara;
- l’offerta economica deve essere formulata in euro. Il prezzo deve essere indicato sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il prezzo offerto in cifre e quello in lettere, prevale il prezzo espresso in lettere;
- In caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata, se non emerge dagli atti di gara;
- qualora il concorrente risulti essere una associazione temporanea o consorzio, non ancora costituiti l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente, a pena di esclusione.
- scaduto il termine per la presentazione delle offerte non sarà consentita la presentazione di altre offerte, né si farà luogo a gara di migliororia. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, pena esclusione dalla gara, né offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.

L’Offerta si intende omnicomprensiva di quanto previsto negli atti di gara, è irrevocabile ed ha una validità di **180 (centottanta) giorni** decorrenti dal termine ultimo di ricevimento dell’offerta.

La presentazione dell’offerta implicano l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e le norme in essa contenute. La sottoscrizione dell’offerta equivale ad esatta cognizione di ogni circostanza che possa aver influito o possa influire sulla determinazione del prezzo e sull’esecuzione del contratto. E’ nulla ogni altra clausola difforme eventualmente inserita dal concorrente nell’offerta stessa. Pertanto, con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione l’operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente a eseguire l’appalto, in conformità all’offerta presentata.

Le suddette buste **A, B e C** andranno inserite in un plico più grande, appositamente sigillato, recante all’esterno oltre all’ intestazione del mittente ed il relativo indirizzo, la seguente dicitura:

"NON APRIRE, CONTIENE OFFERTA SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI UBICATI NEL COMUNE DI RIMINI , CON ANNESSI SERVIZI DI MANUTENZIONE, DI CASSA DEPOSITO E CUSTODIA, DATA ENTRY E SERVIZI/ATTIVITA' COMPLEMENTARI"
--

e pervenire, a mezzo raccomandata tramite il servizio postale anche per postacelere, **entro e non oltre le ore 13.00 del 23/05/2015** al seguente indirizzo:

COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITA' URBANA
SETTORE INFRASTRUTTURE E VIABILITA'
U.O. GESTIONE STRADE E PARCHEGGI
Via Rosaspina n. 21
47923 RIMINI (RN)

La consegna dei plichi potrà avvenire anche a mezzo di agenzie di recapito autorizzate o a mano, all'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante (che ne rilascerà apposita ricevuta) sito in Corso d'Augusto 156, piano terra, tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed inoltre il martedì e giovedì con orario anche pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Il recapito del plico rimane comunque ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione nel tempo prescritto.

I plichi pervenuti oltre il termine ultimo sopra previsto non saranno presi in considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune di Rimini declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporti, di qualunque natura che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il predetto termine ultimo.

A tal fine si precisa che il termine suddetto si intende perentorio (**e cioè a pena di non ammissione alla gara**) a nulla valendo la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento. Ciò che farà fede sarà unicamente il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dagli Uffici sopra indicati.

Oltre al suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine di cui sopra, né offerte contenute in plichi non correttamente sigillati e sui quali non sia apposto il mittente e l'oggetto della gara.

Si chiarisce che per sigillo da apporsi sui lembi delle buste deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di evitare manomissioni di sorta delle buste stesse.

ART. 9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006, secondo i seguenti parametri:

A) PREZZO: max punti 30/100

Al prezzo verranno attribuiti massimo punti **30/100 (trenta su cento)**.

Il punteggio relativo al prezzo viene attribuito come segue:

il punteggio massimo di **30/100** sarà attribuito alla ditta che offrirà il prezzo complessivo più basso, iva esclusa.

Le offerte economiche che superano l'importo a base di gara indicato nel presente disciplinare saranno escluse.

Per le altre ditte il punteggio sarà determinato in misura inversamente proporzionale, secondo la formula sotto riportata:

valore dell'offerta più conveniente : valore offerto dal concorrente = **30 :x**

$$X = \frac{\text{Importo a base d'asta - valore offerto dal concorrente}}{\text{Importo a base d'asta - valore dell'offerta più conveniente}} \times 30$$

Qualora l'utilizzo della formula determini valori con un numero di decimali superiori a due, il punteggio dei concorrenti diversi dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo della fornitura oggetto del presente appalto più basso (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza relativi ai rischi di natura interferenziale), verrà arrotondato per eccesso o per difetto al secondo decimale. Tale metodo presuppone che si procederà con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore, se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5 (arrotondamento per difetto).

La ditta partecipante dovrà indicare una quotazione che non risulti comunque superiore alla base d'asta. Resta inteso che non saranno accolte e pertanto verranno escluse offerte economiche superiori ai valori massimi posti a base d'asta.

B) MERITO TECNICO QUALITATIVO: max punti 70/100

All'offerta tecnica saranno **attribuiti 70 max punti su 100 (settanta su cento)**.

Il compito di valutare tecnicamente le offerte verrà affidato ad una commissione giudicatrice all'uopo nominata dal Comune di Rimini, dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Sulla base della documentazione tecnica fornita la Commissione procederà ad effettuare la valutazione e l'attribuzione del punteggio relativo al merito tecnico qualitativo.

La Commissione giudicatrice procederà in seduta riservata alla valutazione della documentazione presentata all'interno della Busta "B" per la verifica di idoneità, poi per l'attribuzione del relativo punteggio.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO QUALITÀ:

Come sopra specificato, apposita Commissione giudicatrice attribuisce il punteggio concernente il merito tecnico/qualitativo del servizio offerto (70/100), tenendo conto dei sub-elementi/criteri di valutazione e dei relativi sub-pesi di cui alla sottostante tabella.

<i>CRITERI DI VALUTAZIONE</i>		<i>PUNTEGGI MASSIMI</i>	<i>Sub punteggio</i>
<i>ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA - TECNICA</i>		70	
A1	MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IN RELAZIONE AL PERSONALE IMPIEGATO		5
A2	INTERVENTI FORMATIVI AL PERSONALE		3
A3	ATTIVITÀ MANUTENTIVE ORDINARIE, I CONTROLLI DI SICUREZZA		3
A4	MODALITÀ DI PRELEVAMENTO DEGLI INCASSI DAI PARCOMETRI		10
A5	CRONOPROGRAMMA DETTAGLIATO		5
A6	ORGANIZZAZIONE LOGISTICA		4
B	SISTEMA DI AUTOCONTROLLO		10
C	SISTEMA TECNICO DI EROGAZIONE DEL		15

	SERVIZIO		
D	MIGLIORIE		15

La valutazione del merito tecnico/qualitativo è compiuta sulla base di apposita relazione tecnica prodotte dall'offerente in merito a ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati. In ogni caso, sono escluse dal prosieguo della gara, le offerte che, prima della procedura di riparametrazione, non superano la soglia di sbarramento. Relativamente alle offerte dichiarate inidonee non si procederà né all'apertura, né alla lettura della relativa offerta economica.

Per ciascuna offerta, i punteggi qualitativi verranno attribuiti dalla stazione appaltante, secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti/sub-elementi/criteri;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito/ sub-elemento/criterio(i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito/ sub-elemento/criterio (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

La Commissione giudicatrice procede all'attribuzione del punteggio riferito a ciascun sub-elemento/criterio oggetto di valutazione del merito tecnico/qualitativo mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, ovvero seguendo la sotto indicata metodologia di calcolo e/o fasi e/o operazioni:

A) – Indicazione del coefficiente numerico individuale quale espressione di giudizio di valore:

Rispetto a ciascun sub-elemento oggetto di valutazione, ciascun commissario esprime relativamente a ciascuna offerta un coefficiente /calore numerico compreso tra 0 (zero) e 1(uno) corrispondente ad uno dei sotto riportati giudizi di valore:

GIUDIZIO	Ottimo	Buono	Discreto	Adeguito	Parzialmente adeguato	Inadeguato
Valore V(a)_i Discrezionalmente assegnato	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

B) Calcolo del coefficiente medio provvisorio:

Eseguita l'operazione di cui al punto A), sono sommati i coefficienti/valori numerici esplicativi del giudizio di valore ottenuti per ciascun'offerta da parte di tutti i commissari componenti la commissione giudicatrice rispetto all'elemento di valutazione preso in esame, e quindi si ottiene il coefficiente medio provvisorio suddividendo il valore numerico così ottenuto per il numero dei commissari;

C) Calcolo del coefficiente medio definitivo:

Eseguita l'operazione di cui al punto B), all'offerta che ha conseguito il coefficiente medio provvisorio più alto è attribuito il coefficiente 1 (uno) e alle altre offerte un coefficiente determinato in proporzione (riparametrazione). Detto coefficiente definitivo è arrotondato per eccesso o per difetto al secondo decimale.

Eseguite le operazioni di cui al punto C) rispetto a ciascun sub-elemento di valutazione del merito tecnico/qualitativo, si procede dapprima alla determinazione del punteggio parziale moltiplicando il coefficiente – variabile tra zero e uno – di cui al punto C per il valore ponderale riferito al sub-elemento oggetto di valutazione, e poi alla determinazione del punteggio complessivo provvisorio, sommando tutti i punteggi parziali ottenuti riferiti ai singoli sub-elementi di valutazione del merito tecnico/qualitativo. Infine la stazione procede alla determinazione del punteggio complessivo definitivo mediante riparametrazione,

ovvero attribuendo all'offerta che ha ottenuto il punteggio complessivo provvisorio più alto punti 70 e alle altre un punteggio determinato in modo proporzionale. La formula utilizzata per la riparametrazione è la seguente:

$$\text{Punteggio qualità concorrente considerato} = 70 \times \frac{\text{Punteggio concorrente considerato}}{\text{Maggior punteggio qualitativo}}$$

Saranno escluse dal prosieguo della gara le ditte che, prima della procedura di riparametrazione, otterranno un punteggio complessivo di qualità inferiore a 35/70 punti.

Si procederà, quindi, alla somma dei punteggi espressi (prezzo+qualità) e l'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto su un totale di 100 punti assegnati dalla commissione di gara.

In caso di esclusione per inidoneità motivata o per mancato raggiungimento del punteggio minimo qualitativo sopra indicato, non si procederà all'apertura ed alla lettura dell'offerta economica.

In caso di parità in graduatoria si procederà:

- alla richiesta di un miglioramento dell'offerta, da effettuarsi in seduta di gara, se i concorrenti sono presenti, muniti di idonea procura, oppure dando agli stessi un termine non superiore alle 72 ore per presentare un'offerta migliorativa secondo le modalità che verranno indicate;
- all'estrazione a sorte in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti ha proposto un'offerta migliorativa.

Si precisa che il Comune di Rimini si riserva il diritto:

(I) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, agli obiettivi ed alle esigenze che con la fornitura si intendono raggiungere e soddisfare, senza che la ditta possa reclamare indennità di sorta;

(II) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché risulti oggettivamente conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art.81 c.3 del Dlgs N. 163/2006 e s.m.i.;

(III) motivatamente di sospendere, non aggiudicare e/o aggiudicare parzialmente e/o revocare la gara;

(IV) di revocare il procedimento, in tutto o in parte, per ragioni di pubblico interesse;

(V) di non effettuare alcuna aggiudicazione, senza nulla dovere, qualora si ritengano le offerte eccessivamente onerose e non rispondenti alle situazioni reali di mercato;

(VI) di non aggiudicare l'appalto, qualora le offerte non risultino all'esame tecnico rispondenti alle esigenze espresse con la presente gara.

L'aggiudicazione dei servizi in argomento deve intendersi immediatamente vincolante per il contraente prescelto, mentre per l'Amministrazione Comunale è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti ex art.11 comma 8 D.Lgs163/2006.

A tutela della "par condicio" delle ditte concorrenti non è ammessa la presentazione di offerte alternative, pena la nullità dell'offerta presentata, **pertanto ciascuna ditta dovrà offrire una sola offerta ai sensi dell'art. 11 punto 6 D.Lgs.163/2006.**

Non sono ammesse offerte, pena esclusione dalla gara, incomplete o condizionate o espresse in modo indeterminato.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di una Ditta concorrente, il plico e le buste contenenti l'offerta verranno custoditi dalla stazione appaltante nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione. In questa ipotesi tutta la documentazione (amministrativa e tecnica) e la busta chiusa dell'offerta economica saranno conservate agli atti. La Ditta offerente potrà richiedere la restituzione integrale del plico, decorsi i termini per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa, con lettera a firma del legale rappresentante.

Art. 10 - DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI GENERALI DI GARA

Il Responsabile Unico del procedimento della presente gara e il Responsabile della esecuzione del contratto è l'Arch. Marco Tamagnini - tel 0541/704737 - email: marco.tamagnini@comune.rimini.it –PEC: direzione5@pec.comune.rimini.it).

Ai sensi dell'art. 71, c. 2, D.Lgs 163/2006, eventuali informazioni complementari devono essere chieste esclusivamente per iscritto almeno 7 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Pertanto, eventuali richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici concorrenti possono essere inoltrate entro il termine perentorio del 16/05/2016 ore 13,00, via e-mail all'indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento (email: marco.tamagnini@comune.rimini.it e Pec: direzione5@pec.comune.rimini.it). Limitatamente ai casi in cui il partecipante non possa inviare una mail, la richiesta di chiarimenti può essere inoltrata al fax della U.O. Gestione Strade e Parcheggi (0541/704847). Le relative risposte sono pubblicate sul profilo committente del Comune di Rimini (www.comune.rimini.it/comune-e-citta/gare-appalti-e-bandi) nella sezione "Gare, appalti e bandi". A tale scopo i partecipanti sono tenuti a consultare periodicamente il profilo committente indicato.

Ai sensi dell'art. 77, comma 1, e 79 comma 5-bis) del D.Lgs. 163/2006 si precisa che il mezzo di comunicazione scelto dalla Stazione appaltante per tutte le comunicazioni e/o scambi d'informazione è costituito dalla posta elettronica certificata e/o dal numero di fax indicati nella domanda di partecipazione il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente. In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso la PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

Il bando ed i documenti di gara, le risposte agli eventuali quesiti, le informazioni inerenti il procedimento di gara fino alla sua conclusione sono pubblicati nel sito del Comune di Rimini: www.comune.rimini.it/comune-e-citta/gare-appalti-e-bandi.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di procedere alla consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 302 del D.P.R 207/2010 nelle more della stipula del contratto, decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 9 D.lgs 163/2006. In tale ipotesi l'Appaltatore dovrà provvedere a trasmettere, prima della consegna del servizio, l'eventuale integrazione al DUVRI, la polizza di cui all'art. 113 del D.lgs 163/2006 nonché quelle indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 11 – AVVALIMENTO

In caso di avvalimento deve essere resa apposita dichiarazione del concorrente, verificabile ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 163/06, attestante l'eventuale avvalimento dei requisiti di capacità tecnico-economica necessari per la partecipazione alla gara. A pena di esclusione dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. 163/06 e s.m. Nella dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con la quale la stessa si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la

durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, dovrà essere specificato in modo dettagliato ed esauriente quanto sopra per l'assunzione del rischio oggetto dell'appalto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l'oggetto, le risorse, il personale ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Non sarà ammesso un contratto di avvalimento generico o sottoposto a condizione sospensiva.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, la ditta concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

ART. 12 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Verranno sottoposte a verifica le offerte ritenute anormalmente basse a partire dalla prima migliore offerta ai sensi dell'art. 86 c.2 D.Lgs 163/06. Per il calcolo dell'anomalia verrà considerato il punteggio attribuito prima della riparametrazione dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui la migliore offerta risulti tale da non dover essere sottoposta a verifica, si procederà in seduta pubblica alla individuazione del Soggetto provvisoriamente aggiudicatario sulla base della graduatoria.

ART. 13 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta, il giorno fissato nel bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, l'Autorità di gara procede:

- all'apertura dei plichi e delle buste "A" – "Documentazione amministrativa" ed al controllo della completezza e della correttezza della documentazione presentata;
- a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di *dieci giorni*, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti.

Nella seduta successiva, l'Autorità di gara procede ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dagli atti di gara, dal Codice, dal regolamento o dalle altre disposizioni di legge vigenti. Successivamente si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (busta B) dei concorrenti ammessi ai soli fini di verificare e siglare la documentazione facente parte delle offerte tecniche.

- In seguito, ritiratasi in seduta riservata, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui al precedente punto 8.
- In una **seduta pubblica successiva**, comunicata tramite fax o PEC si procederà:
 - a dare lettura dei punteggi relativi alle offerte tecniche attribuiti dalla Commissione Giudicatrice e ad escludere le ditte le cui offerte tecniche non abbiano raggiunto il punteggio minimo di qualità previsto;
 - all'apertura delle buste "C" - "Offerta Economica" delle ditte ammesse dando lettura dei prezzi offerti;
 - all'attribuzione dei relativi punteggi ed alla stesura della graduatoria provvisoria.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

In ogni caso, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dei controlli previsti dal D. Lgs. n. 163/06.

Art. 14 - AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui la migliore offerta risulti tale da non dover essere sottoposta a verifica di congruità, la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica alla individuazione del soggetto provvisoriamente aggiudicatario.

La stazione appaltante procederà alle verifiche sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti autodichiarati a carico dell'aggiudicatario.

Qualora l'irregolarità incida sui requisiti di ammissione alla gara si provvederà, a dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione, con segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, una volta divenuti definitivi gli atti di gara e, qualora ne ricorrano i presupposti, anche all'escussione della cauzione provvisoria.

L'aggiudicazione provvisoria verrà quindi disposta a favore del secondo in graduatoria nei cui confronti si provvederà al compimento dei medesimi accertamenti sul possesso dei requisiti.

L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata in favore dell'aggiudicatario provvisorio che abbia regolarmente fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d'ufficio, in possesso di tutti i requisiti dichiarati e in tale caso l'aggiudicazione definitiva diverrà anche efficace.

In caso di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue il primo, nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

La Stazione Appaltante provvederà, d'ufficio, a dare tutte le comunicazioni previste al comma 5 dell'art. 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e a tutti gli altri adempimenti previsti per legge.

Ai sensi dell'art. 34 comma 35 del D.L. 179 del 18.10.2012 convertito in legge 17.12.2012 n. 221 l'aggiudicatario dovrà rimborsare all'amministrazione, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute dalla P.A. per la pubblicazione sui giornali che ammontano presuntivamente a € 600,00.

La stipulazione del Contratto è, comunque, subordinata agli adempimenti precontrattuali e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Il Contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.

Sono a carico dell'Aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

Qualora l'Aggiudicatario, senza giustificato motivo, non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall'aggiudicazione restando salva e impregiudicata l'azione di danno da parte del Comune.

In tal caso il Comune si riserva di aggiudicare a favore del secondo classificato.

L'Aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i. Infatti l'appaltatore avrà l'obbligo, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 (antimafia) modificata con legge n. 217/2010, di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art. 3, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs 163/2006.

ART. 15 - ALTRE INFORMAZIONI

Qualora sia risultato aggiudicatario un soggetto riconosciuto in sede di ammissione alla gara quale **“Laboratorio Protetto”** ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e secondo le indicazioni operative fornite dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 2 del 23.1.2008, il Comune di Rimini verificherà, in fase esecutiva del contratto, il regolare ed effettivo svolgimento in ottemperanza a quanto sopra. In caso di esito negativo della verifica e previo contraddittorio con il soggetto medesimo, verrà risolto il contratto per gravissima inadempienza, con incameramento del deposito cauzionale a titolo di penale, fermo restando il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno;

Qualora sia risultato aggiudicatario un soggetto che in sede di ammissione alla gara si sia impegnato ad eseguire il servizio nell’ambito di un **“Programma di lavoro protetto”** ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le indicazioni operative fornite dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 2 del 23.1.2008, il Comune di Rimini verificherà, dall’inizio dell’esecuzione del contratto, la effettiva corrispondenza ad eseguire il servizio in oggetto come indicato nella relazione presentata in sede di gara, mediante l’impiego, in numero maggioritario rispetto al numero complessivo di risorse umane impiegate nell’appalto, di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali. In caso di esito negativo della verifica, che sarà oggetto di specifico verbale redatto dal Comune di Rimini alla presenza dell’aggiudicatario, verrà risolto il contratto per gravissima inadempienza, con incameramento del deposito cauzionale a titolo di penale, fermo restando il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

Si comunica che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito nella L. 114/2014, il concorrente deve prestare particolare attenzione nella redazione delle dichiarazioni da rendere in sede di offerta in quanto **“la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste dal disciplinare di gara obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del codice dei contratti pari all’1 per mille dell’importo complessivo presunto al netto dell’imposte il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria”**. In tale caso sarà assegnato al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta dalla stazione appaltante, formulata ai sensi del combinato disposto dell’art. 38 comma 2/bis e dell’art. 46 comma 1/ter del D.Lgs. 163/2006, costituisce causa di esclusione.

ART. 16 - CESSIONI E SUBAPPALTO

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere l’esecuzione di tutta o parte della prestazione oggetto del contratto. In caso di violazione, il Comune di Rimini risolve di diritto il contratto. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall’art. 116 D.Lgs. 163/2006.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità ed entro i limiti di cui all’art. 117 D.Lgs. 163/2006, fermo restando l’onere a carico del cessionario di ottemperare agli obblighi imposti dall’art. 3, L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Avcp, determinazione 7 luglio 2011, n. 4). La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora quest’ultima non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dall’avvenuta notifica della cessione.

E’ ammesso il subappalto entro i limiti e con le modalità previste dall’art. 118 D.Lgs. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, il quale resta unico e solo responsabile nei confronti del committente di quanto subappaltato.

In ogni caso, l’affidamento in subappalto è sottoposto al rispetto delle seguenti condizioni:

- il concorrente, al momento della presentazione dell’offerta, deve indicare specificamente la/e parte/i delle prestazioni che intende eventualmente subappaltare, il cui valore economico non deve in ogni caso

essere superiore al 30% del valore contrattuale. Tale adempimento costituisce presupposto essenziale indefettibile per la successiva ed eventuale autorizzazione al subappalto, sicché l'erroneità e/o mancanza di detta dichiarazione costituisce impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto;

- l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura/servizio subappaltati;
- con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara (iscrizione nel registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006);
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto di subappalto di secondo grado).

Il subappalto deve comunque essere autorizzato con formale atto della stazione appaltante. Il concorrente deve produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con il titolare del subappalto.

In caso di subappalto autorizzato, è obbligo del contraente principale (affidatario) trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. Qualora il contraente principale (affidatario) non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro predetto termine, il committente sospende il successivo pagamento a suo favore (art. 118, c. 3, D.Lgs. 163/2006).

In caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legge, l'aggiudicatario deve rispondere, sia verso il committente sia, eventualmente, verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del disciplinare di gara compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi il committente può procedere alla risoluzione del contratto stipulato.

ART. 17 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dati personali"), l'Ente comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta.

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Titolare del trattamento è l'Amministrazione Aggiudicatrice.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Marco Tamagnini